

# **Ordinanza sulla formazione professionale di base**

## **Operatrice sociosanitaria/operatore sociosanitario con attestato federale di capacità (AFC)**

del 13 novembre 2008

---

**86911**                      **Operatrice sociosanitaria AFC/  
Operatore sociosanitario AFC  
Fachfrau Gesundheit EFZ/Fachmann Gesundheit EFZ  
Assistante en soins et santé communautaire CFC/  
Assistant en soins et santé communautaire CFC**

---

*L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT),  
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale  
(LFPr);  
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione  
professionale (OFPr),*

*ordina:*

### **Sezione 1: Oggetto e durata**

#### **Art. 1**                      Denominazione e profilo professionale

<sup>1</sup> La denominazione professionale è operatrice sociosanitaria AFC/operatore socio-sanitario AFC.

<sup>2</sup> L'operatore sociosanitario presta cure e assistenza ai clienti presso istituti del settore sociosanitario nei servizi di degenza o ambulatoriali. Egli svolge in tale contesto anche atti medico-tecnici.

L'operatore sociosanitario contribuisce al benessere fisico, sociale e psichico di persone di ogni età nel loro contesto, aiutandole a pianificare il quotidiano.

L'operatore sociosanitario fornisce servizi di tipo amministrativo e logistico, garantendo i collegamenti con i diversi settori di servizi.

Nell'attività quotidiana, l'operatore sociosanitario si rapporta in modo professionale e rispettoso con i clienti, adattando il suo operato alle loro esigenze. Li rispetta in quanto individui aventi un personale sistema di valori.

**RS 412.101.220.96**

<sup>1</sup>    **RS 412.10**

<sup>2</sup>    **RS 412.101**

L'operatore sociosanitario presta servizio in modo autonomo nell'ambito delle competenze acquisite, delle condizioni quadro giuridiche e delle regolamentazioni aziendali.

## **Art. 2** Durata e inizio

<sup>1</sup> La formazione professionale di base dura tre anni.

<sup>2</sup> L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

<sup>3</sup> Alle persone in formazione può essere riconosciuto un anno di formazione professionale di base, se queste:

- a. hanno compiuto 22 anni di età; e
- b. hanno almeno due anni di esperienza professionale acquisita mediante un impiego almeno al 60 per cento nel campo professionale delle cure e dell'assistenza sociale.

<sup>4</sup> Tale riconoscimento vale per tutti e tre i luoghi di formazione ed è descritto nel piano di formazione.

## **Sezione 2: Obiettivi ed esigenze**

### **Art. 3** Competenze

<sup>1</sup> Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono descritti nel profilo delle competenze di cui all'articolo 4.

<sup>2</sup> Il profilo delle competenze vale per tutti i luoghi di formazione. Lo sviluppo delle competenze, la trasmissione e l'acquisizione delle risorse nei tre luoghi di formazione sono definiti nel piano di formazione.

### **Art. 4** Profilo delle competenze

Il profilo delle competenze comprende 14 ambiti, nei quali vengono sviluppate ed esercitate tali competenze. Esse sono descritte nel piano di formazione insieme alle relative situazioni e risorse.

1. orientamento del proprio operato alle esigenze dei clienti, alle esigenze delle persone con le quali essi si rapportano e al contesto sociale e culturale;
2. igiene e sicurezza;
3. cure e assistenza;
4. atti medico-tecnici;
5. crisi e urgenze;
6. mantenimento delle risorse e prevenzione;
7. pianificazione del quotidiano;

8. alimentazione;
9. abbigliamento e biancheria;
10. economia domestica;
11. amministrazione;
12. logistica;
13. organizzazione del lavoro;
14. l'operatore sociosanitario come persona in formazione e professionista.

### **Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente**

#### **Art. 5**

<sup>1</sup> All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

<sup>2</sup> Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

### **Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento**

#### **Art. 6**            Parti svolte dai luoghi di formazione

<sup>1</sup> La formazione professionale pratica si svolge in media su 3,5 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

<sup>2</sup> L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1600 lezioni. Esso include 200 lezioni per l'insegnamento dello sport.

<sup>3</sup> I corsi interaziendali hanno una durata complessiva di 34 giornate di 8 ore, di cui cinque dedicate alle esigenze specifiche dei diversi tipi di istituti. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

#### **Art. 7**            Lingua d'insegnamento

<sup>1</sup> La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

<sup>2</sup> È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

<sup>3</sup> I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

## **Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale**

### **Art. 8** Piano di formazione

<sup>1</sup> Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dall'UFFT.

<sup>2</sup> Esso specifica le competenze di cui all'articolo 4 come segue:

- a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b. definisce le conoscenze, le capacità e le attitudini (risorse) necessarie per agire in modo competente nelle diverse situazioni sul posto di lavoro;
- c. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

<sup>3</sup> Il piano di formazione stabilisce inoltre:

- a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b. il riconoscimento di un anno di formazione professionale di base di cui all'articolo 2 capoverso 3;
- c. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
- d. i campi di qualificazione e la nota dei luoghi di formazione, menzionati nel certificato delle note di cui all'articolo 19 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all'articolo 17;
- e. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

<sup>4</sup> Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente l'attuazione della formazione professionale di base di operatore sociosanitario AFC con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

### **Art. 9** Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006<sup>3</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

<sup>3</sup> RS 412.101.241

## **Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall'azienda**

### **Art. 10**          Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere *a* e *b* OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di operatore sociosanitario AFC e almeno due anni di pratica professionale nel campo d'insegnamento;
- b. operatore sociosanitario qualificato con almeno due anni di pratica professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di una professione affine o qualifica equivalente con le necessarie conoscenze professionali nel campo dell'operatore sociosanitario AFC e almeno due anni di pratica professionale nel campo d'insegnamento;
- d. diploma di formazione professionale superiore o di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente con le necessarie conoscenze professionali nel campo dell'operatore sociosanitario AFC e almeno due anni di pratica professionale nel campo d'insegnamento.

### **Art. 11**          Numero massimo di persone in formazione

<sup>1</sup> In un'azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se:

- a. è occupato all'80 per cento un formatore qualificato; oppure
- b. sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

<sup>2</sup> Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

<sup>3</sup> Per ogni altro specialista occupato all'80 per cento o per ogni due specialisti occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

<sup>4</sup> È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

<sup>5</sup> In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

---

## Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

### Art. 12 Formazione in azienda

<sup>1</sup> La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

<sup>2</sup> Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

<sup>3</sup> Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

<sup>4</sup> Alla fine di ogni semestre, dal primo al quinto compreso, il formatore documenta mediante un controllo delle competenze le prestazioni raggiunte nella formazione professionale pratica.

<sup>5</sup> I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all'articolo 16 capoverso 3.

### Art. 13 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

<sup>1</sup> Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

<sup>2</sup> Le prestazioni relative alla pratica professionale svolte nei periodi di pratica dal secondo al sesto semestre compreso sono documentate dall'azienda formatrice mediante un controllo delle competenze. I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all'articolo 16 capoverso 3.

## Sezione 8: Procedura di qualificazione

### Art. 14 Ammissione

<sup>1</sup> È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l'esame finale.

<sup>2</sup> Dell'esperienza professionale richiesta secondo l'articolo 32 OFPr per l'ammissione a una procedura di qualificazione devono essere stati svolti almeno tre anni nel campo professionale delle cure e dell'assistenza.

**Art. 15** Oggetto, durata e svolgimento

<sup>1</sup> Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui all'articolo 4.

<sup>2</sup> Nell'esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. «lavoro pratico» della durata da quattro a sei ore, eseguito come lavoro pratico individuale (LPI). La persona in formazione deve dimostrare di possedere le competenze necessarie per svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali;
- b. «conoscenze professionali», della durata di tre ore. La persona in formazione sostiene un esame scritto;
- c. «cultura generale». Per l'esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l'ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006<sup>4</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

**Art. 16** Superamento, calcolo e ponderazione delle note

<sup>1</sup> L'esame finale è superato se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

<sup>2</sup> La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 30 per cento;
- b. conoscenze professionali: 20 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

<sup>3</sup> Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sotto elencate con la seguente ponderazione:

- a. formazione professionale pratica: conta doppio;
- b. insegnamento professionale: conta una volta sola.

<sup>4</sup> Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto

- a. di tutte le note dei controlli delle competenze secondo l'articolo 12 capoverso 5, o
- b. di tutte le note dei controlli delle competenze relativi ai periodi di pratica secondo l'articolo 13 capoverso 2.

<sup>5</sup> Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media, arrotondata al punto o al mezzo punto, di tutte le note semestrali relative all'insegnamento professionale.

#### **Art. 17**          Ripetizioni

<sup>1</sup> La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

<sup>2</sup> Qualora l'esame finale venga ripetuto senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione valgono solamente le nuove note.

<sup>3</sup> Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa ai luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione valgono solamente le nuove note.

#### **Art. 18**          Caso particolare

<sup>1</sup> Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza e sostengono la procedura di qualificazione secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

<sup>2</sup> Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. conoscenze professionali: 30 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

### **Sezione 9: Attestazioni e titolo**

#### **Art. 19**

<sup>1</sup> Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l'attestato federale di capacità (AFC).

<sup>2</sup> L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «operatrice sociosanitaria AFC/operatore socio-sanitario AFC».



<sup>3</sup> Nel certificato delle note relativo all'attestato federale di capacità conseguito con il superamento della procedura di qualificazione con esame finale sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per operatori sociosanitari AFC**

### **Art. 20**

<sup>1</sup> La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per operatori sociosanitari AFC ha la seguente composizione:

- a. almeno sette rappresentanti dell'organizzazione nazionale mantello del mondo del lavoro nell'ambito della sanità;
- b. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

<sup>3</sup> La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno 1996<sup>5</sup> sulle commissioni. Essa si autocostruisce.

<sup>4</sup> La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 8 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni;
- b. richiede all'UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui all'articolo 4.

<sup>5</sup> RS 172.31

## Sezione 11: Disposizioni finali

### Art. 21 Abrogazione del diritto previgente

<sup>1</sup> Il regolamento del 5 febbraio 2001<sup>6</sup> concernente la formazione, l'insegnamento professionale, i periodi di pratica e l'esame finale di tirocinio dell'aiuto familiare è abrogato.

<sup>2</sup> Sono abrogati dalla Croce Rossa Svizzera:

- a. l'ordinanza in materia di formazione della Croce Rossa Svizzera del 6 giugno 2002 concernente la formazione e la procedura di qualificazione dell'operatore socio-sanitario;
- b. il piano di formazione della Croce Rossa Svizzera del 31 ottobre 2002 concernente l'insegnamento professionale per operatori socio-sanitari.

### Art. 22 Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le persone che hanno iniziato la formazione di operatore socio-sanitario prima del 1° gennaio 2009 la portano a termine in base al diritto previgente.

<sup>2</sup> Fino al 31 dicembre 2013, chi ripete la procedura di qualificazione per operatore socio-sanitario viene valutato, su richiesta, in base al diritto previgente.

<sup>3</sup> Le persone che hanno iniziato la formazione di aiuto familiare prima del 1° gennaio 2009 la portano a termine in base al diritto previgente.

<sup>4</sup> Fino al 31 dicembre 2013, chi ripete la procedura di qualificazione per aiuto familiare viene valutato in base al diritto previgente.

### Art. 23 Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

<sup>2</sup> Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 14 a 19) entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

13 novembre 2008

Ufficio federale della formazione professionale  
e della tecnologia

La direttrice: Ursula Renold

<sup>6</sup> FF 2001 I 1410